

**PROGETTO DI LEGGE N. 0352**

di iniziativa del Presidente della Giunta regionale

—————  
**Disposizioni in materia di istruzione – modifiche alla l.r. n. 19/2007**  
**– Collegato ordinamentale.**

—————  
PRESENTATO IL 06/11/2008

ASSEGNATO IN DATA 10/11/2008

ALLE COMMISSIONI REFERENTE VII  
CONSULTIVA I

---

---

## RELAZIONE INTRODUTTIVA

Le modifiche, in particolare quelle sugli articoli 10, 11, 18 e 30 comma 3, si rendono necessarie per superare i motivi del ricorso presentato dallo Stato avanti la Corte Costituzionale avverso la Legge regionale 19 del 2007 all'atto della sua approvazione.

Art. 10. La modifica supera la contestazione del sistema di certificazione che stabilisce unilateralmente i livelli di corrispondenza in relazione ai diversi percorsi in assenza di previa definizione nazionale di regole, standards e modalità di riconoscimento. Comunque la cancellazione del riferimento ai livelli europei ed il rinvio a norme ed accordi nazionali per la determinazione di livelli e standard minimi non impatta sul sistema di IFP, poiché già l'attuale testo rinvia a futuri accordi per la spendibilità sul territorio nazionale, ed il riferimento a livelli europei è un mero riferimento a livelli generali che resterebbe valido al di là della previsione in legge.

Art. 11. La modifica della struttura del sistema di istruzione e formazione professionale nei termini di cui alla modifica non intacca l'unitarietà dello stesso e la sua concezione come filiera educativa.

Art. 18. Alla osservazione ministeriale che la formazione abilitante regionale contrasta con la materia professioni poiché permetterebbe alla Regione autonomamente di istituire e formare nuove professioni, si risponde con una diversa formulazione della disposizione al fine di chiarire che il legislatore non voleva sconfinare in ambiti che non gli competono ma intende limitarsi alla sola formazione di professioni regolamentate dallo Stato.

Art. 30 comma 3. Attraverso la soppressione della previsione si sostanzia una mediazione legata all'evoluzione degli atti ministeriali sull'istruzione tecnica superiore.

Art. 28bis ("Lombardia eccellente": azioni regionali per la promozione dell'eccellenza nello sviluppo del capitale umano).

La norma proposta è volta a promuovere l'eccellenza nella prestazione dei servizi educativi e formativi. In particolare il programma "*Lombardia eccellente*" intende potenziare la qualità, l'eccellenza e la bellezza come fattori chiave per la valorizzazione del capitale umano attraverso la costituzione di un Albo regionale di soggetti non profit che operano nell'ambito dei servizi educativi, formativi e di inserimento lavorativo secondo criteri che contribuiscono a definire il modello di eccellenza (propensione al risultato, orientamento alla persona, qualità delle attività formative, gestione per processi, radicamento sul territorio, grado di conoscibilità delle attività svolte e dei risultati conseguiti, responsabilità sociale etc...). Le "attività di eccellenza", promosse dai soggetti iscritti all'Albo, vengono finanziate sulla base di progetti, di norma non inferiori a tre anni, finalizzati a miglioramenti organizzativi, strutturali e tecnologici.

La modifica del comma 2 dell'articolo 30 (Disposizioni transitorie) è finalizzata a consentire agli enti locali di concludere le procedure per la trasformazione dei relativi centri di formazione professionale in istituzioni formative dotate di personalità giuridica, nonché di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria. Il termine di trasformazione dei centri di formazione dipendenti dagli enti locali, previsto dalla l.r. 19/2007 (31/12/2008), è conseguentemente prorogato sino alla conclusione dell'anno formativo 2008/2009, e comunque sino al 31 agosto 2009.

---

---

**Art. 1**  
**(Modifiche alla l.r. 19/2007)**

1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:  
“1. In coerenza con le direttive comunitarie in materia, la certificazione a seguito di frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale fa riferimento ai sistemi europei di descrizione dei titoli e delle qualifiche, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard definiti a livello nazionale. In fase di prima attuazione della presente legge, si fa riferimento alla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee”;
- b) al comma 6 dell'articolo 10, le parole: “garantire il” sono sostituite dalle seguenti: “contribuire al”;
- c) all'alinea del comma 1 dell'articolo 11, le parole: “si articola in” sono sostituite dalle seguenti: “è così strutturato”;
- d) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:  
“b) percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo cui consegue una certificazione corrispondente al IV livello europeo; in tale ambito si attivano i percorsi del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, di durata annuale, biennale o, nel quadro di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, anche triennale”;
- e) al comma 3 dell'articolo 11, le parole: “degli standard formativi” sono sostituite dalle seguenti: “delle figure e dei relativi standard di competenza”;
- f) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11, le parole: “quinto anno integrativo” sono sostituite dalle seguenti: “corso annuale destinato a coloro che sono in possesso della certificazione conseguita a conclusione del quarto anno di cui alla lettera a)”;
- g) al comma 1 dell'articolo 18, le parole da “regolamentati dallo Stato” a “iscrizione ad albi e associazioni” sono sostituite dalle seguenti: “realizzati nel rispetto delle competenze statali in merito all'individuazione delle professioni, delle relative competenze e dei titoli necessari per il loro esercizio e all'istituzione di nuovi albi.”;
- h) al titolo III, prima dell'articolo 29, è inserito il seguente:  
“art. 28-*bis* (“Lombardia eccellente”: azioni regionali per la promozione dell'eccellenza nello sviluppo del capitale umano)
1. La Regione promuove “Lombardia eccellente”, programma per valorizzare e sostenere l'eccellenza in ambito educativo e formativo.
  2. La Regione sostiene e promuove attività innovative per la valorizzazione del capitale umano nelle sue diverse espressioni e potenzialità, anche in raccordo con le realtà produttive e le autonomie funzionali.
  3. Le attività di eccellenza, finalizzate anche a miglioramenti organizzativi, strutturali e tecnologici, devono:
    - a) avere un impatto sulla filiera di istruzione, formazione e lavoro secondo una logica di continuità di percorso;
    - b) utilizzare modalità e strumenti didattici che favoriscano la partecipazione attiva dei destinatari, stimolandone le potenzialità creative e la capacità di adattamento alle esigenze del mercato del lavoro;
    - c) accentuare e valorizzare la dimensione estetica nel momento dell'apprendimento come elemento di potenziamento del capitale umano;
    - d) favorire la costituzione di reti tra operatori anche di natura transnazionale;
-

- 
- e) prevedere la trasferibilità e la replicabilità delle azioni progettuali nel sistema di istruzione, formazione e lavoro.
4. Le attività di cui al comma 3 sono realizzate da soggetti senza scopo di lucro, selezionati, ai fini dell'iscrizione in apposito albo regionale, sulla base dei seguenti criteri:
- propensione al risultato;
  - orientamento alla persona;
  - qualità delle attività formative;
  - gestione per processi;
  - radicamento sul territorio;
  - grado di conoscibilità delle attività svolte e dei risultati conseguiti;
  - responsabilità sociale.
5. L'iscrizione all'albo, contestuale alla presentazione del progetto di "attività di eccellenza" è subordinata alla valutazione positiva della coerenza con gli obiettivi di cui alla presente legge, alla l.r. 22/2006 e ai relativi atti attuativi e di programmazione.
6. Con decreto della direzione generale competente sono individuati i progetti finanziabili, articolati per attività, la cui durata, di norma, non è inferiore a tre anni, nonché il relativo piano economico finanziario.
7. La direzione generale competente garantisce il monitoraggio costante del piano economico-finanziario dalla fase iniziale e per tutta la durata delle attività progettuali."
- i) al comma 2 dell'articolo 30 le parole: "entro il 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine dell'anno formativo 2008/2009, e comunque entro il 31 agosto 2009";
- j) il comma 3 dell'articolo 30 è abrogato;
- k) dopo il comma 7-ter dell'articolo 30 è aggiunto il seguente:  
"7-quater Le attività di rilevanza regionale previste dall'articolo 5, comma 1, lettera e), già finanziate al momento dell'abrogazione di cui all'articolo 32, comma 2-quater, proseguono fino al loro esaurimento";
- l) dopo il comma 2-ter dell'articolo 32 è aggiunto il seguente:  
"2-quater A decorrere dalla data di pubblicazione sul burl del decreto dirigenziale con il quale si costituisce l'albo regionale di cui all'articolo 28 bis, è abrogata la lettera e) del comma 1 dell'articolo 5";
- m) dopo il comma 12 dell'articolo 34 è inserito il seguente:  
"12-bis Alle spese derivanti dall'articolo 28-bis si provvederà con successivo provvedimento di legge."

**Art. 2**  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.
-